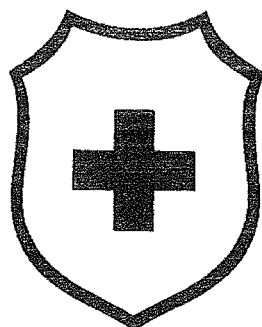


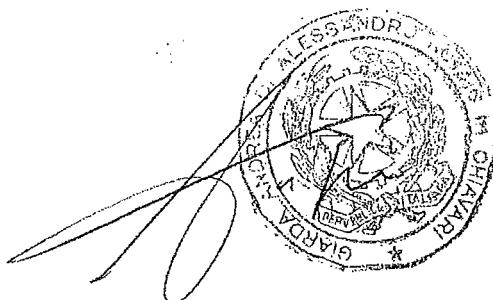
STATUTO



PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE
ODV



U. Cava



PREFAZIONE

CRONISTORIA

Con la denominazione di "P.A. Croce Verde Quarto dei Mille" il 23 giugno 1911 un gruppo di cittadini ha fondato un'Associazione di volontari, il cui scopo era quello di organizzare gratuitamente l'intervento di soccorso a feriti e/o ammalati.

La costituzione di diritto dell'Associazione è avvenuta il 2 febbraio 1912.

La prima data, è stata assunta come data di nascita e costituzione di fatto e quindi di ricorrenza. L'Associazione interveniva nelle pubbliche calamità fu premiata con la medaglia d'oro nell'Esposizione Internazionale di Genova nel 1914, encomiata dal Ministero della guerra per i servizi speciali e trasporto feriti durante il conflitto mondiale del 1915-1918, premiata con la medaglia d'argento dalla Federazione delle P.A. nazionale per soccorsi prestati nel disastro di Falconara nel 1921, prestò la sua opera in soccorso alle persone terremotate in Friuli il 6 Maggio 1976, contribuendo altresì alla raccolta di vestiario agli alluvionati di Alessandria nel 1995 e coperte per i terremotati dell'Umbria nel 1997.

L'Associazione dal 23 Giugno 1911 sino al 1922 ha svolto la propria attività nei locali della S.O.M.S. della Castagna con l'uso gratuito degli stessi. Tra il 1922 e il 1924 l'Associazione trovò una sistemazione provvisoria in una "baracca " edificata a lato dell'edificio scolastico sito in Piazza I. Nievo a quel tempo sede del Municipio di Quarto.

Tra il 1923 e il 1925, i Soci si autotassavano e con l'aiuto della cittadinanza di Quarto raccoglievano la somma di L. 7.000 per acquistare il terreno proprietà de Sig. Bozzano su cui edificare l'attuale sede sociale.

Il giorno di Pasqua 8 Aprile 1928 avvenne la cerimonia di posa della prima pietra dell'erigenda sede sita in piazza Umberto I, l'attuale piazza I. Nievo, a Genova Quarto. L'8 Febbraio 1929 il Consiglio di Amministrazione deliberò all'unanimità di chiedere per l'Associazione il riconoscimento di Ente morale. Il 12 Febbraio 1930 con Decreto Ministeriale n° 84, regnante Vittorio Emanuele III, governo Benito Mussolini, l'Associazione venne sciolta in quanto non riconosciuta Ente Morale, i beni vennero assorbiti dalla Croce Rossa Italiana.

Nella sede sociale, il cui edificio era pressoché terminato, in Piazza Umberto I si installò il Pronto Soccorso della C.R.I. che nel frattempo provvedeva con l'opera manuale dei vecchi Soci della P.A. Croce Verde di Quarto a completare l'edificio, il quale venne inaugurato il giorno di Pasqua 21 Aprile 1933, l'atto di proprietà venne registrato a nome della C.R.I.

Il Pronto Soccorso C.R.I. interruppe la sua attività nel 1942, cioè durante il secondo conflitto mondiale. Alla conclusione della seconda guerra mondiale di fatto veniva ricostituita l'Associazione da un gruppo di vecchi Soci che si riunì e costituì un Consiglio di Amministrazione presieduto da un Direttore incaricato dalla Croce Rossa Italiana. Detto gruppo di Soci, il 1° Settembre 1945, chiese al Governo Nazionale in carica attraverso il C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) l'abrogazione del R.D. del 12 Febbraio 1930 n° 84, in forza del quale erano stati confiscati i beni della P.A. Croce Verde di Quarto dei Mille.

Il giorno 16 Maggio 1952 i signori Crevacuore Ernesto, Spigno Giobatta, Minato Luigi, Canessa Giuseppe, Ferrando Vittorio, Morando Natale, Montoggio Giacomo, Tonon Colombo, Turbi Eugenio, Cuneo Paolo, Bianchi Egidio, davanti il notaio Semino Ignazio, dichiaratisi Soci della ex P.A. Croce Verde Quarto dei Mille fondata il 2 febbraio 1912 premettevano che:

"In data 2 febbraio 1912, venne fondata in Quarto dei Mille una Società di P.A. con la denominazione Croce Verde Quarto dei Mille, la quale aveva per scopo di intervenire

in tutte le pubbliche e private calamità per compiere gratuitamente e senza distinzione di religione, di partito, di casta tutte le opere atte a sollevare l'umanità sofferente. I componenti citati, dichiararono inoltre che:

- il 26 Maggio 1931 il Prefetto di Genova con sua disposizione numero 9544 scioglieva detta società ai sensi dell'art. 2 lettera D, del R.D.L. 12 Febbraio 1930 n° 84 c.2 R.D.C. 19 Febbraio 1931
- che detto atto, aveva forzata esecuzione, malgrado le proteste dei Soci, con i consequenziali effetti previsti dalle citate disposizioni di Legge a favore della C.R.I.
- che lo stesso veniva dai Soci subito ma non accettato, tanto è vero che il 26 Giugno 1945 i Soci superstiti ricostituirono di fatto l'Associazione di P.A. Croce Verde Quarto dei Mille, riprendendo completamente l'attività prevista dallo Statuto Sociale in vigore dal 2 febbraio 1912".

I componenti ricostituirono di diritto il 26 Maggio 1952 l'Associazione, come risulta dal volume 698 numero 23614 registrato il 30 Giugno 1952 dr. Ignazio Semino, dettero mandato al Sig. Bianchi Egidio, il Presidente in carica di indire quanto prima una assemblea straordinaria dei Soci da tenersi nella Sede Sociale, Piazza I. Nievo 3, conferendo al Presidente menzionato i più ampi poteri al fine di dotare la Società di una nuova autolettiga marca FIAT.

Il 25 ottobre 1970 un gruppo di Soci terminavano di compilare un nuovo Statuto e Regolamento sulla scorta di quello preesistente, che veniva approvato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria il 12/12/1970. Lo stesso veniva depositato il 9/6/1971 presso lo Studio Notarile dr. Carlo Rapetti, via D. Fiasella 1, Genova.

Il 10 Dicembre 1981 secondo il disposto dell'art. 12 del C. Civile, l'Associazione acquisiva, con deliberazione numero 6582 dell'amministrazione Regione Liguria, il riconoscimento di "Personalità giuridica di diritto privato". La predetta deliberazione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Liguria il 3/2/1982.

L'8 febbraio 1985, la C.R.I. ingiungeva alla P.A. Croce Verde di Quarto dei Mille la restituzione, entro 6 mesi, dell'immobile "Sede Sociale" sito in piazza Ippolito Nievo 3 (ex piazza Umberto I) reclamando l'urgente necessità della piena disponibilità. Il 10 marzo 1985 i Soci riuniti in assemblea straordinaria come da atto del notaio Emanuele Pilo Pais, deliberarono all'unanimità di non ottemperare alla richiesta della C.R.I., dando mandato al Presidente Bonassi Renato di affidare a un legale e/o Collegio dei legali la difesa dell'Associazione nei confronti della C.R.I.

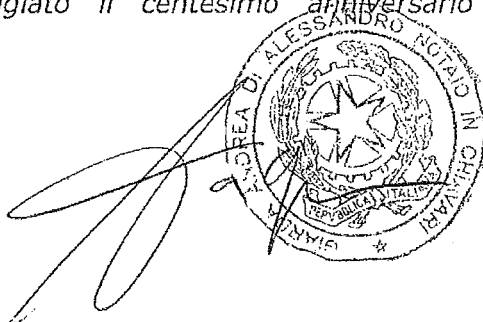
Il 10 gennaio 1988, lo studio "Viale" patrocinava la causa, avvocato Gianfranco Viale il tribunale di Genova, con sentenza n° 2266/87 del 10 Dicembre 1987 passata in giudicato il 10 gennaio 1988, sanciva il riacquisto per usucapione da parte della P.A. Croce Verde di Quarto dei Mille della proprietà dell'immobile di piazza Ippolito Nievo 3. L'Associazione aderendo agli obblighi legislativi e/o amministrativi dettati dalla legge Quadro sul volontariato 11 Agosto 1991 n° 266, avendone i requisiti veniva iscritta all'Albo del Volontariato Regionale al numero 101 Gè. Lev.

L'Associazione, avendone i requisiti è stata autorizzata ad esercitare il soccorso in emergenza -118- in convenzione con l'Azienda Osp. Ge. Lev.

Recependo il Decreto Legge n° 460 del 4/12/1997 e per volontà dell'Associazione dei Soci dell'8/2/1998 l'Associazione assume le disposizioni ed anche la denominazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con l'uso dell'acronimo O.N.L.U.S.

L'11 giugno 2011 l'Associazione ha festeggiato il centesimo anniversario di fondazione.

Mano



OBBLIGHI DI LEGGE: Riconoscimenti

L'Associazione ha acquisito con la delibera N° 6582 dell'Amministrazione Regione Liguria, il riconoscimento di "Personalità giuridica di diritto privato" pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria il 3 febbraio 1982.

L'Associazione aderendo agli obblighi legislativi e/o amministrativi dettati dalla Legge 11 Agosto 1991 N° 266, avendone i requisiti veniva iscritta all'albo del volontariato.

L'Associazione è stata autorizzata, avendone i requisiti ad esercitare il soccorso in emergenza (118) in convenzione con l'Azienda Ospedaliera. Genova li, 25-09-1997

Recependo il Decreto L. n "460 del 4/12/97 e per volontà dell'Assemblea dei Soci del 8/2/1998, l'Associazione assume le disposizioni e anche la denominazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale" con l'acronimo di O.N.L.U.S.

INDICE dello STATUTO

TITOLO I - PROFILI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione, sede e emblema
- Art. 2 - Principi associativi fondamentali, finalità
- Art. 3 - Scopi associativi
- Art. 4 - Attività
- Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

TITOLO II - SOCI

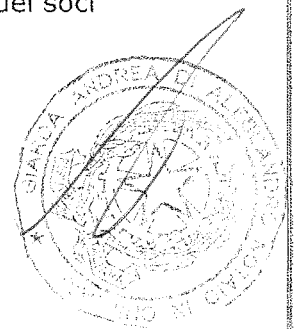
- Art. 6 - Requisiti
- Art. 7 - Diritti
- Art. 8 - Doveri
- Art. 9 - Incompatibilità
- Art. 10- Perdita della qualità di socio

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

- Art. 11 -Scritture contabili e bilancio
- Art. 12 -Esercizio finanziario ed entrate
- Art. 13 -Patrimonio
- Art. 14 -Bilancio sociale

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

- Art. 15 - Organi
- Art. 16 - Assemblea dei soci
- Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci
- Art. 18 - Adempimenti dell'Assemblea dei soci e partecipazione all'Assemblea dei soci
- Art. 19 - Competenze dell'Assemblea dei soci
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 21 - Quorum costitutivi e voto Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 - Competenze Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 - Presidente
- Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 25 - Collegio dei Probiviri
- Art. 26 - Consiglio di Disciplina
- Art. 27 - Libri sociali obbligatori
- Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione
- Art. 29 - Norma transitoria
- Art. 30 - Rinvio



Giarda

TITOLO I – PROFILI GENERALI**Art. 1 – Denominazione, sede e emblema**

1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE ODV", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci e l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
5. L'emblema dell'Associazione è costituito da una Croce Verde in campo bianco. Lo stesso emblema è raffigurato sulla bandiera e sul distintivo sociale.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali, finalità

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Quarto dei Mille è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, esalta i valori della solidarietà fra gli uomini e persegue come attività principale l'assistenza sociale, sociosanitaria, alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, organizzando interventi di soccorso e di trasporto mediante ambulanze e con altri autoveicoli per uso speciale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e, in ogni caso, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

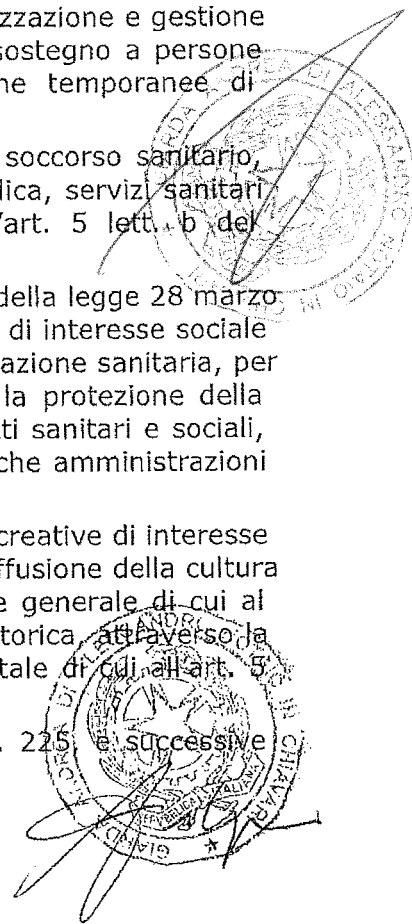
- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5 lett. a del Dlgs.117/17;
- b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art. 5 lett. b del Dlgs.117/17;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett. d del Dlgs.117/17;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett. i del Dlgs.117/17;
- e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art. 5 lett. y del Dlgs.117/17;

Mano



- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lett. t del Dlgs.117/17
2. L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 de presente Statuto.
 3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
 4. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..
 5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II – SOCI

Art. 6 - Requisiti

1. Il numero dei Soci è illimitato. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di Soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione

degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e regolamenti. Per i cittadini che non abbiano raggiunto la maggiore età "la suddetta Dichiarazione" dovrà essere rilasciata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci alla prima seduta utile.
4. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
5. L'attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, tramite l'Associazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
7. I Soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I Soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 7 del presente Statuto, hanno diritto di:
 - a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) eleggere, i componenti degli organi associativi;
 - c) essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
 - g) essere informati sull'attività associativa;
 - h) esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
 - i) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

U. Amato



Art. 8 – Doveri

1. I Soci sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) versare la quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere Soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. Si perde la qualifica di Socio per:
 - a) morosità
 - b) decadenza
 - c) esclusione
 - d) recesso
 - e) decesso
2. Perdono la qualifica di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa. Perdono la qualifica di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nella condizione di cui al precedente articolo. Perdono la qualifica di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibili il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. La perdita della qualifica di Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per iscritto.
3. L'esclusione ha effetto dal 30° giorno dalla deliberazione del Consiglio. Nel caso che l'escluso non condivida il provvedimento egli potrà adire al Collegio arbitrale dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della delibera.
4. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dall'Associazione stessa.
5. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al comma 1 lett. a), b) e c) del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al Collegio dei Probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

TITOLO III – ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

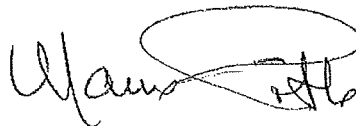
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto.
3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative versate dai soci;
 - b) da contributi di privati;
 - c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) da contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) da attività di raccolta fondi;
 - i) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - k) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
 - l) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - m) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;
 - o) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Art. 13– Patrimonio

1. L'Associazione ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo costituito:



- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni;
- d) dalle entrate di cui all'art. 12

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15- Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - e) l'Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge.
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) il Consiglio di Disciplina.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Vengono demandate alle disposizioni regolamentari le attribuzioni degli organi che governano l'Associazione.

Art.16- Assemblea dei soci

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai Soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.
2. E' convocata dal Presidente a mezzo di avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
6. Si riunisce inoltre almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio d'amministrazione in carica o in caso di decadenza o dimissione dello stesso. Nell'occasione elegge la commissione elettorale, la cui composizione e relative competenze sono disciplinate dal regolamento generale dell'associazione.
7. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
8. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.
9. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni delle Assemblee dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti gli argomenti di carattere collettivo e di interesse generale, di ciò deve comparire nell'avviso di convocazione. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, adotta il metodo con voto segreto quando si tratti di elezioni delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, con la presenza di un numero di Soci superiore al doppio del numero dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti



Mano

degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti dell'Assemblea dei Soci e partecipazione all'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea scelta tra i Soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i Soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare un solo altro socio; qualora il numero dei Soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea dei soci

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
 - c) definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - d) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - e) elegge la Commissione elettorale;
 - f) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - h) delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;
 - i) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere e l'Economo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è letto e approvato nella seduta successiva.
7. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
8. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.
9. La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio di disciplina.
10. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22- Competenze Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs. 117/17 e s.m.i ed in particolare:
 - a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal

presente Statuto;

- d) delibera l'adesione a organizzazioni di volontariato e altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) stabilisce le quote associative;
- j) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23- Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed è eletto contemporaneamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non Soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.
4. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 25- Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti dura in carica tre anni ed è eletto contemporaneamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente

dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 26- Consiglio di Disciplina

1. Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri, dura in carica tre anni. Lo stesso è eletto contemporaneamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nomina il proprio Presidente scegliendolo fra i suoi membri nella prima riunione.
3. Giudica i casi di comportamento scorretto dei Soci che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle norme statutarie e del regolamento interno.
4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 27- Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art. 15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'Associazione deve tenere:
 - a) il Registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il Libro degli associati;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28- Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29- Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 comma 9 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il Collegio dei Revisori dei Conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli art. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

Art. 30- Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Copia conforme all'originale firmato ai sensi

di legge. Ad uso Consentito

Consta di fogli quattordici

Chiavari, 23 luglio 2006

